

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE  
(Prov. di Cosenza)

**COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE**  
**Provincia di Cosenza**

---

***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE***

( *Adottato con Delibera C.C. n° 23 del 30-06-2008* )



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

*ELENCO ARTICOLI*

*art.1 - Disciplina del servizio*

*art. 2 - Definizione del servizio*

*art. 3 – Rilascio licenza comunale di esercizio*

*art. 4 – Pagamento oneri*

*art. 5 - Numero delle licenze*

*art. 6 - Domanda per licenza di esercizio*

*art. 7 - Domanda presentata da impresa già titolare di altra analoga licenza*

*art. 8 - Esame delle domande*

*art. 9 – Organo competente al rilascio della licenza*

*art. 10- Inizio e sospensione del servizio*

*art. 11 – Durata e rinnovo della licenza d'esercizio*

*art. 12 - Gestione del servizio*

*art. 13- Prosecuzione dell'attività*

*art. 14 - Sostituzione degli autoveicoli*

*art. 15 - Verifica degli autoveicoli*

*art. 16 - Cronotachigrafo*

*art. 17 - Tariffe*

*art. 18 - Contrassegni per gli autobus*

*art. 19 - Obbligo di esibizione della licenza comunale*

*art. 20 - Divieto di esercitare servizi di linea*

*art. 21 - Stazionamento dell'autoveicolo*

*art. 22 - Obblighi del servizio*

*art. 23 - Sospensione della corsa*

*art. 24 - Decadenza della licenza comunale di esercizio*



# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

*art. 25 - Sospensione della licenza*

*art. 26 - Revoca della licenza*

*art. 27 - Contravvenzioni*

*art. 28 - Disposizioni finali e transitorie*

## *Art. 1*

### *Disciplina del servizio*

*Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con autobus per il trasporto di viaggiatori su strada, è disciplinato dal D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, dalle norme previste dal D.M. 20 Dicembre 1991 n° 448, dalla Legge 11.08.2003 nr. 218, e per quanto applicabili, dalle disposizioni del presente Regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 28 lett. "c" della L.R. 7 Agosto 1999 nr. 23.*

---

## *Art. 2*

### *Definizione del servizio*

*Per servizio di noleggio da rimessa con conducente con autobus per il trasporto di viaggiatori su strada, si intende l'attività di qualsiasi impresa che esegua il trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzazione del trasporto. Il trasporto di viaggiatori può essere fatto mediante veicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare sia più di 9 (nove) persone e fino a 17 (diciassette), autista compreso (minibus), sia un numero superiore a 17 (diciassette) persone (autobus). Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della Pubblica Amministrazione.*

---

## *Art. 3*

### *Licenza comunale di esercizio*

*La Licenza per l'esercizio dell'attività di "Noleggio di Autobus con Conducente" è rilasciata, su richiesta, alle persone fisiche residenti nel Comune di Guardia Piemontese e/o giuridiche che abbiano sede legale o comunque interessi costituiti nel Comune di Guardia Piemontese.*

*La licenza di esercizio dovrà riportare oltre ai dati della ditta e del direttore tecnico anche il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo a ciò destinato. La stessa è rilasciata in base alle norme del presente Regolamento e dovrà essere restituita all'Ufficio Comunale competente in caso di cessazione, decadenza, revoca o sospensione dell'attività.*

---

# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

## Art. 4

### *Pagamento oneri;*

*Il rilascio delle licenze e' assoggettato al versamento preliminare pari ad €. 2.500,00 (duemila/500) a fronte istruttoria pratica, nonché alla disponibilità ad effettuare annualmente, a titolo completamente gratuito, viaggi per finalità sociali fino alla percorrenza massima di Km 5.000, secondo le esigenze che saranno individuate di volta in volta dalla Giunta Comunale "*

---

## Art. 5

### *Numero delle licenze*

*Il numero delle licenze di noleggio con conducente con autobus o minibus non è soggetto a contingentamento numerico preliminare, ma bensì alla verifica, in capo al richiedente, delle condizioni stabilite dal presente Regolamento;*

---

## Art.6

### *Domanda per licenza di esercizio*

*Chi intende ottenere la licenza comunale d'esercizio per il trasporto di viaggiatori su strada deve presentare domanda al Sindaco del Comune di GUARDIA PIEMONTESE. Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare, in forma di autocertificazione, oltre alle complete generalità e codice fiscale:*

- *il conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale previsto dell'art.6 del D.M. 448/91(Direttore Tecnico) da parte del titolare dell'Impresa o da persona dallo stesso designata e che risulti regolarmente inserita nella struttura dell'Impresa in qualità di Socio, Amministratore o Dipendente;*
- *di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.11 del T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 che nei propri confronti, altresì, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate all'art.10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- *la titolarità o meno di altre licenze di noleggio con conducente per autobus, rilasciate dal Comune di Guardia Piemontese o da altri Comuni;*
- *il tipo e le caratteristiche tecniche dell'autobus che si intende attribuire al servizio;*
- *Che la ditta ha sede legale nel comune di Guardia Piemontese o comunque di avere interessi costituiti e/o dichiarati nel Comune di Guardia Piemontese;*
- *che l'ubicazione dell'autorimessa, trovasi nel territorio comunale di Guardia Piemontese, ovvero le ragioni della ubicazione in altro Comune;*
- *l'iscrizione al Registro Imprese per l'attività di trasporto persone o l'iscrizione all'Albo degli Artigiani ai sensi della Legge 08/08/1985 n. 443, per le ditte e/o Imprese già costituite;*
- *di non aver conseguito condanne penali che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del C.P.;*
- *di non essere incorso in provvedimenti previsti dall'art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423;*
- *di non aver in corso procedure fallimentari, né che sia stato dichiarato fallito, ovvero dell'intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 142 e seguenti del R.D. 16.03.1942, n° 267.*

# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

- *Di aver preso visione del Regolamento C.le e di impegnarsi ad effettuare, a titolo completamente gratuito, viaggi per finalità sociali fino alla percorrenza massima di Km 5.000, secondo le esigenze che saranno individuate di volta in volta dalla Giunta Comunale;*

*Il richiedente prima del rilascio della licenza di esercizio, dovrà produrre i seguenti atti:*

1. *documentazione attestante la disponibilità di idonei locali di rimessa o dell'area pubblica, ovvero privata, ove il mezzo stazionerà durante le soste;*
2. *attestato di idoneità finanziaria, rilasciato da Aziende, Istituti di credito ecc. o altro documento comprovante tale idoneità, di cui all'art.5 del D.M. 448/91;*
3. *copia dell'atto costitutivo in caso di società.*
4. *Documentazione dimostrante il requisito della idoneità professionale secondo le modalità stabilite dal punto 7) della Circolare del Ministero dei Trasporti – Direz. Gen.le M.C.T.C. n. 101 del 22 Giugno 1992;*

## Art. 7

*Domanda presentata da impresa già titolare di altra analoga licenza*

*Qualora l'impresa individuale o società richiedente sia già titolare di altra analoga licenza rilasciata dal Comune di GUARDIA PIEMONTESE o altro Comune della Regione Calabria, entro l'ultimo quinquennio, potranno essere omessi gli allegati alla domanda elencati ai punti 2. 3. e 4. del precedente articolo;*

---

## Art. 8

*Esame delle domande*

*Qualora la Giunta Comunale non deliberi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, la stessa è da intendersi "NON ACCOLTA";*

---

## Art.9

*Organo competente al rilascio della licenza*

*L'Organo competente al rilascio delle licenze, all'applicazione delle norme generali e regolamentari, è la Giunta Comunale;*

*La Giunta Comunale si pronuncia, inoltre, sull'applicazione del presente Regolamento, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti, valuta le ragioni di opportunità in caso di ubicazione della rimessa al di fuori del territorio del Comune di Guardia Piemontese. Le decisioni sono assunte a maggioranza, e in caso di parità prevale il voto del Sindaco.*

---

## Art. 10

*Inizio e sospensione del servizio*

*Il servizio deve iniziare entro 180 (centottanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga. In caso di accerta mancata attivazione, nel termine suddetto, la licenza è revocata.*

---

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE  
(Prov. di Cosenza)

Art. 11

*Durata e rinnovo della licenza d'esercizio*

*Le autorizzazioni hanno validità annuale e sono soggette a vidimazione da effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno;*

*Al fine di ottenere la vidimazione annuale dovrà essere presentata apposita domanda entro il 31 Gennaio di ogni anno, contenente le autocertificazioni relative al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio, corredata della licenza originale e dall'impegno ad effettuare, a titolo completamente gratuito, viaggi per finalità sociali fino alla percorrenza massima di Km 5.000, secondo le esigenze che saranno individuate di volta in volta dalla Giunta Comunale*

Art. 12

*Gestione del servizio*

*Il servizio deve essere gestito dall'imprenditore, nonché da qualsiasi figura dotata di personalità giuridica dallo stesso investita nei modi di legge. La licenza di esercizio può essere trasferita a terzi solo a seguito di regolare trasferimento di azienda, o di ramo di essa, ed in favore di chi possiede integralmente i requisiti richiesti dal presente regolamento.*

Art. 13

*Prosecuzione dell'attività*

*Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa resti priva di un gestore munito d'idoneità professionale è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita dei titoli d'idoneità professionale e finanziaria di cui al D.M. 448/91. In caso di morte o sopraggiunta incapacità del dirigente, munito del titolo d'idoneità professionale dell'impresa come persona giuridica le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d'idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda per almeno cinque anni. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.*

Art. 14

*Sostituzione degli autoveicoli*

*Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza l'autorizzazione dell'autorità comunale, che la rilascia seguendo le modalità del precedente art.3.*

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE  
(Prov. di Cosenza)

Art. 15

*Verifica degli autoveicoli*

*Gli autoveicoli di cui al presente regolamento potranno essere sottoposti a controlli da parte degli organi di vigilanza comunali per verificare lo stato di efficienza, di pulizia e di decoro. Il titolare dovrà eliminare gli inconvenienti riscontrati entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del provvedimento; in caso di inadempienza si provvederà alla sospensione della licenza per 20 (venti) giorni; in caso di persistente inadempienza alla scadenza del periodo di sospensione la licenza verrà revocata.*

Art. 16

*Cronotachigrafo*

*Gli autobus e minibus adibiti al servizio di cui al presente Regolamento debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla Legge 13.11.1978 n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Nuovo Codice della Strada.*

Art. 17

*Tariffe*

*Nell'esercizio dell'attività, di cui al presente Regolamento, devono essere praticate tariffe il cui corrispettivo è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore.*

Art. 18

*Contrassegni per gli autobus*

*Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo delle dimensioni di cm. 10 di altezza e cm. 50 di larghezza, recante le seguenti scritte:*

- *Comune di GUARDIA PIEMONTESE a caratteri neri;*
- *Lo stemma del Comune;*
- *Il numero della licenza a caratteri neri;*

*Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:*

- *sulla parte superiore, la scritta "Comune di GUARDIA PIEMONTESE";*
- *al centro lo stemma del Comune;*
- *nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.*

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE  
(Prov. di Cosenza)

---

*Art. 19*

*Obbligo di esibizione della licenza comunale*

*La licenza comunale, di cui all'art.3, deve essere sempre presente sull'autoveicolo, unitamente ai documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti preposti al controllo del traffico.*

---

*Art.20*

*Divieto di esercitare servizi di linea*

*Ai titolari del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus è vietato, salvo autorizzazione ai sensi della normativa vigente, esercitare servizi di linea o servizi ad itinerario fisso con orari e prezzi prestabiliti.*

*Per infrazione al presente divieto, regolarmente accertato dagli Organi di Vigilanza, è disposta dall'autorità comunale la sospensione della licenza per un periodo non superiore ai 20 (venti) giorni. In caso di recidiva la sospensione può arrivare fino a 60 (sessanta) giorni e per i casi di maggiore gravità può essere disposta la revoca.*

---

*Art. 21*

*Stazionamento dell'autoveicolo*

*E' fatto divieto agli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus di stazionare su strade o aree pubbliche e/o private diverse da quelle indicate all'atto della richiesta di licenza.*

*Lo stazionamento su aree diverse è consentito agli scali di arrivo o di partenza nell'attesa dei passeggeri per i quali è stato contrattato il servizio.*

---

*Art.22*

*Obblighi del servizio*

*L'imprenditore nonché il conducente dell'autoveicolo hanno l'obbligo di:*

- a) iniziare il servizio contrattato nell'ora e sul posto concordato;*
- b) usare modi corretti e cortesi con gli utenti del servizio;*
- c) non deviare di loro iniziativa dall'itinerario precedentemente concordato;*



# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

*d) non fermare o sospendere senza giustificato motivo il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o dell'organizzatore del viaggio, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per avaria del veicolo;*

*e) mantenere costantemente l'interno dell'autoveicolo in perfetto stato di pulizia e decoro;*

*f) eseguire ad ogni fine servizio un controllo su oggetti o cose abbandonate nel mezzo. Qualora sia impossibile procedere all'immediata restituzione, gli oggetti o cose ritrovati dovranno essere depositati presso il Comando di Polizia Municipale entro ventiquattro ore;*

*g) di compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica;*

*Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:*

*a) di procurarsi con stabilità e continuità il noleggio in altri Comuni;*

*b) far salire sull'autobus persone estranee a quelle per le quali lo stesso è stato noleggiato;*

*c) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;*

*d) portare animali sull'autobus;*

*e) interrompere il servizio o deviare dal percorso concordato di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;*

*f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;*

*g) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;*

*h) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.*

---

## Art. 23

### Sospensione della corsa

*Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, il servizio in atto debba essere sospeso e interrotto, il titolare dell'impresa ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla sostituzione dell'autoveicolo in avaria e riprendere in ogni caso il servizio interrotto.*

---

## Art. 24

### Decadenza della licenza comunale di esercizio

*La licenza comunale di esercizio viene a decadere:*

*a) per il mancato inizio del servizio, ovvero per la mancata presentazione dei documenti entro i termini di cui al precedente art. 9;*

*b) per esplicita rinuncia del titolare;*

*c) per interruzione del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni;*

# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

d) per perdita anche di uno solo dei requisiti morali, finanziari e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base dei quali venne rilasciata la licenza;

e) per decesso del titolare, salvo quanto disposto dal precedente art.12.

---

## Art. 25

### Sospensione della licenza

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge e di Regolamento diverse da quelle che ne determinano la decadenza e la revoca. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Dirigente del servizio competente previa determinazione della Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 8, del provvedimento di sospensione sarà contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per i conseguenti adempimenti di competenza.

---

## Art.26

### Revoca della licenza

La revoca della licenza comunale di esercizio è disposta nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti previsti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene svolta da persone che non siano i titolari della licenza o con personale con il quale l'azienda non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente;
- c) quando il titolare della licenza abbia trasferito stabilmente lo stationamento del mezzo in altro Comune senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dal Comune di Guardia Piemontese;
- d) quando l'autobus o il minibus di noleggio sia stato adibito ad esercitare servizi ed itinerari fissi con offerta indifferenziata ed orari, tariffe e frequenze prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- e) quando l'attività non risulti esercitata nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire attività illegali;
- g) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio e si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

*j) quando il titolare sia incorso in due sospensioni della licenza ai sensi del precedente articolo 24 nel corso di un anno;*

*k) quando si verificano le condizioni previste dall'art. 14 e/o dall'art.19;*

*l) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.*

*Il provvedimento di revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per il conseguente ritiro della carta di circolazione.*

---

## Art.27

### Contravvenzioni

*Le infrazioni al presente Regolamento non contemplate dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e quando non è disposta la revoca della licenza, sono punite con una sanzione amministrativa da €. 200,00 a €. 500,00 nonché nei casi di maggiore gravità e di recidiva con la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni.*

---

## Art.28 Disposizioni finali e transitorie

*Per eventuali "Licenze da noleggio con conducente per il trasporto di viaggiatori su strada" rilasciate in data antecedente al presente regolamento avranno efficacia "ex tunc";*



# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

ORIGINALE

copia conforme

## SEDUTA CONSILIARE DEL 30 giugno 008 – N.23

L'anno **duemilaOTTO** addì TRENTA del mese di GIUGNO ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA, seduta pubblica, risultano essere presenti all'appello nominale:

Prog.	Consiglieri	Pres.	Ass.
1	CISTARO GAETANO	X	
2	ROCCHETTI VINCENZO	X	
3	LOGULLO ALBERTO (ass. giustificato)	-	X
4	TREVISIO AGOSTINO	X	
5	SCONOSCIUTO GABRIELLA	X	
6	FRANZESE ANTONIO	X	
7	MINANO GIUSEPPE	X	
8	LO SARDO ROBERTO (ass. giustificato)	-	X
9	DE LUCA GIANFRANCO	X	
10	MUGLIA ANDREA	X	
11	PISANO CARLO	X	
12	CONDINO DOMENICO (ass. giustificato)	-	X
13	MONTEROSSÌ LUIGI (ass. giustificato)	-	X

Assegnati n. 13	Presenti n. 09
In carica n. 13	Assenti n. 04

- Partecipa con funzioni di assistenza e curando la verbalizzazione il Segretario com.le dr. Gilberto Porzioli;

- Il Presidente, Antonio Franzese, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. notificato ai consiglieri com.li con prot. n.1831 del 26.06.2008

DELIB. C.C. N. 23/2008

OGGETTO: approvazione regolamento noleggio di autobus con conducente

# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

(Prov. di Cosenza)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PRESO ATTO

-della relazione del cons. Minano che espone al Consiglio il regolamento da adottarsi;

-dell'intervento del cons. Pisano che esprime solidarietà alla famiglia del dipendente Cesareo per la prematura scomparsa del coniuge. In merito all'argomento di cui all'o.d.g. propone un rinvio per un a maggiore disamina dell'argomento in rapporto agli oneri posti e per il pagamento del tributo di € 2.500,00 e del chilometraggio da prestare per attività sociali;

VISTO lo schema di regolamento predisposto e ritenuto di doverlo approvare;

DATO ATTO di intervenuto parere favorevole ex-art. 49 D.Lgvo n.267/2000;

CON VOTAZIONE favorevole di n 07 consiglieri e n.02 contrari (cons. Pisano esprime voto contrario in quanto non sono state accolte le proposte di modifica relativo al tributo fissato in € 2.500,00 e del chilometraggio richiesto annualmente alle ditte per scopi sociali: art.4 e 5)

### DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento di noleggio autobus con conducente composto da n. 28 articoli;
2. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore dopo la prescritta pubblicazione all'albo pretorio.

Verbale letto approvato e sottoscritto


IL SEGRETARIO C.

G. Pizzoli




IL PRESIDENTE

Antonio Franzese



Parere favorevole regolarità tecnica



Publicato all'Albo Pretorio dal

**22 LUG. 2008**

Resp. affiss.



# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

## PROVINCIA COSENZA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 08.11.2010	Oggetto: Art. 4 del Regolamento noleggio autobus con conducente approvato con Delibera conciliare n ° 23 del 30.06.2008 – Interpretazione .
-------------------------	---

L'anno duemilanove il giorno otto del mese di Novembre alle ore 17.30 nella sede del municipio di Guardia Piemontese si è riunita, su appositi avvisi del Vicesindaco, sessione straordinaria, il Consiglio Comunale così composto:

N.D.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Rocchetti Vincenzo	Consigliere	X	
2	Lo Gullo Alberto	“	X	
3	Treviso Agostino	“	X	
4	Sconosciuto Gabriella	“	X	
5	Franzese Antonio	“		X
6	Minano Giuseppe	“	X	
7	Lo Sardo Roberto	“	X	
8	De Luca Gianfranco	“	X	
9	Muglia Andrea	“	X	
10	Pisano Carlo	“		X
11	Condino Domenico	“		X
12	Monterossi Luigi	“	X	

Partecipa alla seduta, in qualità di verbalizzante, il Segretario Comunale dr. Renzo Filice .

Il Vicesindaco – Presidente f.f. – Vincenzo Rocchetti, constatato che si è raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere sul punto in oggetto indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Cons. Minano , il quale illustra il punto posto all'ordine del giorno ed in particolare l'Art. 4 del Regolamento noleggio autobus con conducente approvato con Delibera conciliare n° 23 del 30.06.2008 , dando incarico all'ufficio Tecnico di procedere alla proposta di modifica, al fine di poter approvare la stessa al prossimo consiglio comunale ;

Interviene il Cons. Treviso il quale chiede e propone la modifica dell'art.4 con le seguenti modifiche : " oppure alla disponibilità di offrire servizi per Km 2500 , secondo le esigenze che saranno individuate dalla Giunta comunale per fini Sociali " .

Il Cons. Muglia per dichiarazione di Voto : Il Gruppo di R.D. vota contro in quanto nelle delibere consiliari n° 23/2008 e soprattutto nella delibera n° 13/2009 il consiglio aveva manifestato delle perplessità su tutto il regolamento , sia in ordine amministrativo che giuridico , tesi sostenuta anche all'epoca dal Segretario Comunale Dott. Marino .  
Lo stesso gruppo di R.D. aveva manifestato perplessità all'atto di approvazione della delibera consiliare n° 23/2008, teste richiamata .

Il Gruppo di R.D. dichiara inoltre perplessità in merito alla delibera della Giunta Comunale n° 92/2010 nella quale si autorizza il Responsabile del settore competente al rilascio delle nuove licenze richieste , interpretando l'art. 4 in modo distorto , in quanto ancora vigente . Infatti nel rilasciare la licenza non gli si fa corrispondere alla Ditta interessata la somma dovuta , bensì soltanto i Km da effettuare a titolo gratuito .

Il Cons. Lo Sardo , interviene per il gruppo di maggioranza chiede che il consiglio aderisca alla richiesta di modifica proposta dall'Ass. Treviso , bilanciando i due valori e tenendo presente le altre modifiche da adottare al regolamento oggetto di discussione .

Vista la Delibera Consiliare n° 23/2008 ;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Commercio ;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni ;

Visto lo Statuto Comunale ;

Con voti favorevoli n° 7, contrari n° 2 ( Muglia e Monterossi ) , astenuti n° - su n° 9 consiglieri presenti e n° 9 votanti, espressi per alzata di mano ;

### DELIBERA

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. Di interpretare l'art. 4 del Regolamento noleggio autobus con conducente approvato con Delibera conciliare n° 23 del 30.06.2008 come proposto dal Cons. Treviso : " oppure alla disponibilità di offrire servizi per Km 2500 , secondo le esigenze che saranno individuate dalla Giunta comunale per fini Sociali " .
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Commercio per i successivi adempimenti di competenza .
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Il Segretario Comunale  
Dott. Renzo Filice

Il Vicesindaco  
Vincenzo Rocchetti

Per la Regolarità tecnica si esprime parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio

*Luigi Giuseppe Caruso*

---

Per la Regolarità Contabile - Finanziaria si esprime parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio

---

Per la Regolarità Amministrativa si esprime parere favorevole  
Il Responsabile del Servizio

---

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08.11.2010 è stata affissa all'albo pretorio ininterrottamente per 15 giorni consecutivi dal 09 DIC. 2010 ;
- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ininterrottamente dal 09 DIC. 2010 al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ;
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Servizio  
Nacci Maria

*Maria Nacci*